

Zurich Protezione Calamità Naturali

Contratto di Assicurazione per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 03.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 03.2025
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 03.2025, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza di Assicurazione per la protezione delle imprese dai Rischi catastrofali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Protezione Calamità Naturali

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Zurich Protezione Calamità Naturali è il prodotto dedicato alle imprese che vogliono tutelare i loro asset produttivi dai danni causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione ed esondazione e Franamento.



Che cosa è assicurato?

I danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- ✓ Terremoto;
- ✓ Alluvione, inondazione ed esondazione;
- ✓ Franamento.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ causati con dolo dell'Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale;
- ✗ a Fabbricati dichiarati inagibili o inidonei a causa della presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento della sottoscrizione della Polizza
- ✗ agli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni o non conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, tecnica o a disposizioni locali alla data di costruzione degli stessi
- ✗ causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dei beni assicurati (def. Al punto 2.2).



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie possono prevedere Limiti di Indennizzo/Risarcimento, Somme assicurate, Massimali o Scoperti indicati nelle Condizioni di Assicurazione o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Se non diversamente contrattualizzato in Polizza o all'interno delle garanzie aggiuntive, sono previste inoltre delle esclusioni, tra cui le seguenti principali:

Per le garanzie della sezione Incendio e danni ai beni si escludono i danni:

- ! conseguenti a crollo e collasso strutturale dei Fabbricati non riconducibili ad un evento coperto dalle Garanzie Base;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ! Causati da atti di danneggiamento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio
- ! generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Rischi assicurati ubicati:

- ✓ nella Repubblica Italiana;
- ✓ nella Repubblica di San Marino;
- ✓ nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza il Contraente o l'Assicurato deve fornire a Zurich **informazioni veritiere, precise e complete** sul Rischio da assicurare. Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano o diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento della Polizza o il Recesso da parte di Zurich (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).**

Se ha sottoscritto o quando **sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio**, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*). Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le Compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. **Non rispettare questi obblighi può comportare il rifiuto di Zurich di pagare l'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo o a Zurich quando si firma la Polizza. Il Premio può essere pagato: in un'unica soluzione; in rate semestrali, trimestrali o trimestrali, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, e senza costi in più. **Anche se si paga a rate, il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.**

Il Premio comprende le imposte e può essere pagato con carta di debito o di credito, bonifico bancario, assegno bancario o circolare, denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno o dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza.

L'Assicurazione può avere durata annuale.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza e cesserà alla sua scadenza senza bisogno di Disdetta. Il Contraente o Zurich possono recedere dopo un Sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. **In tutti i casi la Disdetta o il Recesso devono essere comunicati con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Contratto di Assicurazione per la protezione delle aziende dai Rischi catastrofici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Protezione Calamità Naturali

Data di ultimo Aggiornamento: marzo 2025. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.460 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.452 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 176% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.099 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 494 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 1.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.602 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai Massimali e, se previste, alle Somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE INCENDIO E DANNI AI BENI

Garanzia base	<u>Terremoto</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio ai beni assicurati causati da Terremoto. <u>Alluvione, Inondazione ed esondazione</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti compresi quelli consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione ed esondazione. <u>Franamento</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti compresi quelli consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio ai beni assicurati causati da Frana.
Garanzie aggiuntive a pagamento	• <u>Merci in forma flottante</u>: la Compagnia si impegna ad assicurare, mediante comunicazioni trimestrali con le modalità e nei termini sotto specificati, altre somme, in aggiunta a quanto previsto alla partita Merci, fino all'importo massimo indicato nella relativa garanzia, al tasso annuo convenuto, previo versamento anticipato, per ciascun Anno assicurativo, del Premio minimo riportato in Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INCENDIO E DANNI AI BENI

Rischi esclusi	Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni: • causati con dolo dell'Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale; • conseguenti a crollo e collasso strutturale dei <i>Fabbricati</i> non riconducibili ad un evento coperto dalle Garanzie base (def. Al punto 2.3) o dalle garanzie aggiuntive (def. Al punto 2.4); • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; • derivanti dalle operazioni di demolizione e sgombero; • causati da atti di Danneggiamento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio; • che siano conseguenza di traboccamento, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana; • generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento ai beni assicurati; • derivanti da sostanze esplosive detenute dall'Assicurato se eccedenti il quantitativo limite previsto di 1Kg; • di smarrimento, Furto, Rapina, Scippo o sciaccallaggio dei beni assicurati anche solo tentati,"; • i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tale circostanza sia connessa ad uno degli eventi assicurati; • subiti dai beni assicurati durante il trasporto anche se situati nell'area di pertinenza aziendale; • a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati; • subiti dalle Merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura; • derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione; • i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; • salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da Fabbricati, Macchinari, impianti e attrezzature oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione; Zurich non indennizza i danni se l'attività viene esercitata in: • Fabbricati dichiarati inagibili o inidonei a causa della presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento della sottoscrizione della Polizza; • Fabbricati posti in aree golenali o in corso di costruzione/ristrutturazione; • Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni o non conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, tecnica o a disposizioni locali alla data di costruzione degli stessi; • Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia; • Fabbricati gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; • immobili il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento. Sono inoltre esclusi i danni: • legati a Malattie trasmissibili; • derivanti da Attacchi Cyber.
Rischi esclusi con riferimento alle base della Sezione Incendio e danni ai beni	Sono esclusi: • <u>per la garanzia Terremoto:</u> Zurich non indennizza: - i danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; - i danni causati da Alluvione, Inondazione, esondazione, Allagamento; - i danni causati da mareggiata, maremoto e penetrazioni di acqua marina; - i danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; anche se conseguenti a terremoto. La copertura è valida a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Rischi esclusi con riferimento alle garanzie aggiuntive sempre attive della Sezione Incendio e danni ai beni	• Per la garanzia <u>Alluvione, Inondazione ed esondazione</u>: Zurich non indennizza: - i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; - i danni causati da variazione della falda freatica; - i danni causati da rapido Allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua); - i danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - i danni causati da Terremoto, eruzioni vulcaniche, Frana, cedimento o smottamento del Terreno; - i danni agli enti mobili all'aperto con l'eccezione di macchine operatrici e macchinari mobili; - i danni alle Merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o su altre strutture di appoggio. • Per la garanzia <u>Franamento</u>: Zurich non indennizza: - i danni causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione ed esondazione; - i danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; - i danni da cedimento del Terreno, se non causato da Frane; - i danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; - i danni causati da Frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; - i danni agli enti mobili all'aperto con l'eccezione di macchine operatrici e macchinari mobili; - i danni causati da Frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO E DANNI AI BENI

Tutte le garanzie della Sezione Incendio e danni ai beni	Zurich non indennizza i danni se l'attività viene esercitata in: - Fabbricati dichiarati inagibili o inidonei a causa della presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento della sottoscrizione della Polizza - Fabbricati posti in aree golenali o in corso di costruzione/ristrutturazione - Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni o non conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, tecnica o a disposizioni locali alla data di costruzione degli stessi - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela; - Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia; - Fabbricati gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione - immobili il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.
---	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro <u>Sezione Incendio e danni ai beni</u> Il Contraente o l'Assicurato deve: • presentare per iscritto una denuncia firmata all'Intermediario Assicurativo o a Zurich entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza. La stessa deve contenere descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo • dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nelle Condizioni di Assicurazione, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. Chi non rispetta questi obblighi può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due Anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due Anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'Impresa	La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo, per le garanzie delle sezioni "Incendio e Danni ai beni". Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle sezioni "Incendio e Danni ai beni".
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich gli deve rimborsare la parte di Premio imponibile (senza imposte) già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del periodo di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.
---------------	--



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche (ivi incluse le imprese che intendono soddisfare quanto richiesto dalla Legge di bilancio 2024 Articolo 1, commi 101-111 "Misure in materia di Rischi catastrofali" e successive disposizioni in materia) che:

- desiderano proteggere i beni relativi alla propria attività dai danni causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione, esondazione e Frana e possono avere anche interesse nei confronti di temi legati alla sostenibilità ambientale.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è del 18,77%, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Il Reclamo può essere inviato anche dalla sezione dedicata ai Reclami del sito www.zurich.it. Zurich deve rispondere al Reclamo entro 45 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto. Per i Reclami che riguardano il comportamento degli Intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, Zurich può rispondere entro 60 giorni al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
----------------------------------	---

All'IVASS	Devono essere inviati all'IVASS i Reclami che: • riguardano l'accertamento del rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle loro norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore) da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli Intermediari e dei periti assicurativi • hanno ricevuto una risposta di Zurich che il cliente considera insoddisfacente o che è stata inviata dopo 45 giorni. I Reclami devono essere inviati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per presentare il Reclamo a IVASS può essere utilizzato il modello disponibile sul sito dell'IVASS nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich www.zurich.it (www.ivass.it/consumatori/reclami/). Zurich Insurance Europe AG è una società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net – chiedendo di attivare la procedura FIN-NET.
-------------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	La mediazione è un passo necessario (come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria) prima di poter esercitare in giudizio un'azione civile che riguarda una controversia sui contratti assicurativi (escluse le controversie sul Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Per la mediazione bisogna rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	La convenzione di negoziazione assistita è un passo necessario (come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria) prima di poter esercitare in giudizio un'azione civile che riguarda una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme che non superano € 50.000 (in quest'ultimo caso, a meno che si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Per la negoziazione assistita, l'avvocato del cliente deve farne richiesta a Zurich.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., si può attivare se: • nelle Condizioni di Assicurazione c'è una clausola compromissoria • si stipula / è stato stipulato un "compromesso", cioè un accordo che attribuisce agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Zurich Protezione Calamità Naturali

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Guida alla lettura.....	2 di 24
-------------------------	---------

Glossario	4 di 24
-----------------	---------

Sezione 1 – Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?	10 di 24
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?	10 di 24
Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?	10 di 24
Posso disdire l'Assicurazione?	11 di 24
Si può recedere dopo un Sinistro?	12 di 24
Quando e come devo pagare il Premio?	12 di 24
Che obblighi ho?	12 di 24
Altre informazioni.....	14 di 24

Sezione 2 - Sezione Incendio e danni ai beni

	Che cosa è assicurato e come?	15 di 24
2.1	Quali danni copre l'Assicurazione	15 di 24
2.2	Quali sono i beni assicurati.....	15 di 24
2.3	Garanzie base.....	15 di 24
2.4	Garanzia aggiuntiva a pagamento	17 di 24
	Che cosa non è assicurato?	18 di 24
2.5	Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni	18 di 24
	Come funziona l'Assicurazione?	20 di 24
2.6	Valore a nuovo	20 di 24
2.7	Forme di Assicurazione.....	20 di 24
	Cosa fare in caso di Sinistro?	20 di 24
2.8	Come si denuncia il Sinistro	20 di 24
2.9	Esagerazione dolosa del danno.....	21 di 24
	Come è gestito il Sinistro?	21 di 24
2.10	Chi e come valuta il danno	21 di 24
2.11	Che cosa fanno i periti	22 di 24
2.12	Tempi di gestione del Sinistro	22 di 24
2.13	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	22 di 24
2.14	Limite massimo di Indennizzo.....	22 di 24
2.15	Stima del Valore dei beni assicurati e determinazione dell'ammontare del danno.....	22 di 24

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich, e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono di volta in volta **evidenziate come in questo paragrafo** o portati all'attenzione con **icone** quali:



per indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il Contenuto.



Riquadri come questo contengono **note, commenti o esempi** che spiegano il significato o le modalità di applicazione di alcuni punti del contratto assicurativo, **ma non fanno parte del contratto.**

Guida a Zurich Protezione Calamità Naturali

Zurich Protezione Calamità Naturali è il prodotto dedicato alle imprese che vogliono tutelare il loro asset produttivi, ovvero:

- il Fabbricato;
- il Terreno;
- le Attrezzature industriali e commerciali;
- gli Impianti e i Macchinari;
- le Merci e gli Altri beni.

Dai seguenti eventi:

- Terremoto;
- Alluvione, Inondazione ed esondazione;
- Franamento.

È possibile, in aggiunta a quanto previsto, tutelare anche le Merci e gli Altri Beni.

Area clienti e app Zurich One

Per avere tutte le informazioni a portata di mano, come::

- le coperture assicurative e le condizioni contrattuali delle Polizze acquistate
- i numeri utili in caso di emergenza
- lo stato del Sinistro
- lo stato dei pagamenti dei Premi e le relative scadenze di Polizze
- i contatti dell'Agenzia di riferimento

Il Contraente può consultare gratuitamente:

Area Clienti Zurich

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni: verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione o all'utilizzo dell'Area Clienti, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo:

areaclienti@it.zurich.com.

App Zurich One

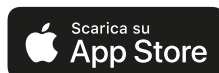
Con l'app Zurich One hai tutte le informazioni disponibili ovunque tu vada.

Disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, permette di usufruire in autonomia di una serie di servizi



Scarica l'app **Zurich One Assicurazioni** inquadrando il QR Code e registrati subito! Bastano il numero della tua Polizza e il tuo codice fiscale.

L'app è disponibile nei principali store:



In caso di problemi, il servizio clienti dedicato è disponibile al seguente indirizzo:

assistenzaclienti@it.zurich.com

Area Clienti e App Zurich One non sono aree dispositive, pertanto dopo la sottoscrizione non permettono la gestione telematica del contratto, ma la semplice consultazione delle informazioni.

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le Parti vi attribuiscono il significato di seguito riportato.

Allagamento - Presenza di acqua accumulatasi in un luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Alluvione, Inondazione ed esondazione - fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Altri beni - mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. (rientra nella presente definizione quanto definito all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 4), del Codice Civile.) Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

Anno - Periodo di tempo di 365 giorni, o di 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa

- in caso di Assicurazione di durata annuale, il periodo di un Anno che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di durata annuale più frazione di Anno, il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di durata inferiore a un Anno (durata temporanea), il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di durata poliennale, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Assicurato - Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. L'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, o la garanzia prevista nel contratto.

Attacco Cyber - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi per arrecare danni a cose o persone.

Attacco DoS - Azione o istruzione concepita o generata per danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, inclusi, per esempio, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atti vandalici - vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) – vandalismo".

Atto di sabotaggio - L'atto di Danneggiamento compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atto di terrorismo

- Qualsiasi atto formalmente certificato come Atto di terrorismo ai sensi del Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) o altrimenti identificato o dichiarato come Atto di terrorismo dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.
- Qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui designato come terrorista o gruppo terroristico o qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione designata come organizzazione terroristica dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.

Attrezzature industriali e commerciali - le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (rientra nella presente definizione quanto definito all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 3), del Codice Civile.)

Cloud (voce richiamata nel Glossario) - rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet

al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Coniuge

- persona legata da vincolo di matrimonio
- persona unita civilmente con altra persona dello stesso sesso
- persona convivente di fatto registrata presso il comune di residenza
- persona convivente more uxorio

Contenuti digitali - Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di Valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali - qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Costo di rimpiazzo - Il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino - Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Cyberterrorismo - uso di tecnologia informatica da parte di un individuo o gruppo, per eseguire o minacciare di eseguire un Evento relativo alla Sicurezza contro un Sistema Informativo che può intimidire, costringere, danneggiare - anche potenzialmente - qualsiasi persona, azienda, attività commerciale, governo o entità.

Danneggiamento volontario (Atto di) - vandalismo - si configura ogni qualvolta un soggetto volontariamente distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile - in maniera totale o parziale - un bene di altri. E' il Delitto descritto e punito dall'articolo 635 del Codice Penale (Danneggiamento).

Danno indennizzabile (Indennizzo) - Il danno stimato tenendo conto dell'applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento) - La somma dovuta da Zurich per i danni causati dall'Assicurato a terzi.

Dati elettronici - Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali - Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di Assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Disdetta - comunicazione scritta con cui una parte manifesta la volontà di non rinnovare il contratto alla sua scadenza naturale, secondo le modalità e le tempistiche previste dal contratto.

Effetti personali - oggetti, Valori, Gioielli e Preziosi, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale.

Non sono considerati Effetti personali:

- biciclette anche elettriche, Monopattini elettrici, Dispositivi elettrici auto-bilanciati
- Mezzi aerei a pilotaggio remoto
- veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo
- sci e bastoncini da sci, snowboard, tavole da surf.

Esplosione - La deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla Sicurezza (per la voce Cyberterrorismo) - Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
- un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali (per la voce Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali)

- Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato
- informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fabbricato - l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del Fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. (rientra nella presente definizione quanto definito all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), del Codice Civile.)

Familiari - le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, indipendentemente da vincoli di parentela. Sono inoltre compresi, anche se hanno una residenza diversa nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell'Assicurato, non legalmente separato
- i figli dell'Assicurato e del Coniuge, non presenti nello stato di famiglia fino al 28° Anno d'età.

Come si applica la Franchigia?

Esempio:

Danni ai beni

Somma assicurata: 2.500 €

Danno accertato 2.000 €

Franchigia pattuita in Polizza: 500 €

Danno indennizzabile 1.500 € (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Frana - movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Gioielli e Preziosi - oggetti anche solo in parte d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Grandi imprese - Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente i seguenti elementi:

- fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
- numero di dipendenti pari o superiore a 500.

In caso di Somma Assicurata superiore a 30 milioni di euro, la determinazione di Massimali o Limiti di Indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Impianti e macchinari - tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato. (rientra nella presente definizione quanto definito all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2), del Codice Civile.)

Implosione - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Implosione.**

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. **Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.**

Indennizzo - Vedi Danno indennizzabile (Indennizzo).

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Massimale o Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento - importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di Assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla Somma assicurata.



Come si applica il Limite di Indennizzo?

Esempio garanzia Terremoto

Limite di Indennizzo: 330.000 €

Scoperto 10% minimo € 250

Sinistro 1

Danno accertato 100.000,00 €

Scoperto 10 % di 100.000 € = 10.000 € Si applica 10.000 € essendo il minimo di Scoperto pari ad 250 € inferiore al 10% di Scoperto (10.000 €)

a) Danno accertato al netto dello Scoperto 100.000 € meno 10.000,00 € (Scoperto) = € 90.000 non opera il Limite di Indennizzo pari ad € 330.000

Limite di Indennizzo – Residuo per l'Annualità Euro 240.000 (330.000 – 90.000)

2 Sinistro nella medesima Annualità assicurativa

Danno accertato 400.000 €

Limite di Indennizzo – Residuo per l'Annualità assicurativa 240.000 €

Scoperto 10 % di 400.000 € = 40.000 € Si applica 40.000 € essendo il minimo di Scoperto pari ad 250 € inferiore al 10% di Scoperto (40.000 €)

b) Danno accertato al netto dello Scoperto 400.000 € meno 40.000 € (Scoperto 10%) = 360.000 €

Danno indennizzabile 240.000 € opera il Limite di Indennizzo (residuo per Annualità assicurativa 240.000 €)

Malware - Qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico.

Merci - prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore e natanti che formano oggetto di vendita o riparazione (**esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A.** salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Sono compresi anche:

- Infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg. 500;
- Esplosivi per un quantitativo non superiore a Kg 1;
- Merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg. 500.

Sono esclusi:

- Gioielli e preziosi;
- Valori
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere se di valore unitario superiore ad € 5.000.

Merci speciali:

- Celluloide (grezza o oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Minaccia di cyberestorsione - Richiesta illegale avanzata da un terzo o da un dipendente, incluse le richieste di pagamento affinché tale terzo o dipendente non:

- a) lanci o prosegua un Attacco DoS nei confronti dell'Assicurato
- b) introduca o mantenga un Malware nella rete dell'Assicurato

c) riveli, cancelli o compia operazioni di crittografia relativamente ad informazioni personali a seguito di un Accesso non autorizzato.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali - qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Parti - Zurich, il Contraente, l'Assicurato.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Perimetro aziendale - tutta l'area in uso all'Azienda che insiste nell'Ubicazione indicata in Polizza delimitata o non da recinzione.

Periodo di Assicurazione - il periodo di validità dell'Assicurazione.

Piani fuori terra - il numero di piani di Fabbricato che non sono interrati o seminterrati

Piani in uso - è il numero dei piani del Fabbricato in cui l'Assicurato svolge la sua attività

Piani interrati e seminterrati - il numero di piani del Fabbricato il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova totalmente o parzialmente ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del Terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

Piano più basso in cui è ubicato il Rischio - il piano più basso del Fabbricato in cui l'Assicurato svolge la sua attività

Polizza - Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

P.R.A. - Pubblico registro automobilistico.

Premio - l'importo che il Contraente o l'Assicurato deve pagare alla Compagnia come corrispettivo del contratto di Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto - Forma di Assicurazione in base alla quale Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.

Rapina - sottrazione di cosa mobile di altri usando violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Recesso - Indica la possibilità di interrompere il contratto di Assicurazione prima della sua scadenza naturale, nei casi e con le modalità (comunicazione scritta) previsti dal contratto o dalla legge.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di Assicurazione, di un Intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. **Non sono considerate Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.**

Regola proporzionale - (prevista dall'articolo 1907 del Codice civile) si applica quando il Valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al Valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il Valore del bene al momento del Sinistro.

Rigurgito - Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento - Vedi Danno risarcibile (Risarcimento).

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo - Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene;

Scoperto - L'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e sottratto da quest'ultimo. Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti o percentuale di Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.



Come si applica lo Scoperto?

Esempi

Garanzia "Terremoto"

Limite di Indennizzo 330.000 €

Scoperto indicato in Polizza 10% minimo 250 €

Caso 1

Danno accertato: 1.000 €

Scoperto: 10% di 1.000 = 100 €. Si applica 250 € essendo il 10% di Scoperto (100 €) inferiore al minimo di Scoperto (250€)

Danno indennizzabile: 750 € (1.000 € meno 250 €)

Danno 2

Danno accertato: 5.000 €

Scoperto: 10% di 5.000 = 500 €. Si applica il 10% (500 €) essendo superiore al minimo di Scoperto (250 €)

Danno indennizzabile: 4.500 € (5.000 € meno 500 €)

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso di pressione. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.**

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sicurezza di rete - utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, per proteggersi da Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sistema informativo (voce richiamata nel Glossario) - L'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali. Per Sistema informativo si intende tutto quanto precede anche quando fa parte di un sistema di controllo industriale.

Software (voce richiamata nel Glossario) - Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. **Il Software non include i Dati elettronici.**

Solaio - complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani di un edificio, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Somma assicurata - L'importo massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Strutture portanti verticali - Sono dichiarate nel Simplo di Polizza secondo le seguenti tipologie:

- Acciaio
- Cemento Armato
- Legno
- Muratura

Surrogazione - Il diritto di Surrogazione della Compagnia è previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, la Compagnia può sostituirsi all'Assicurato per recuperare dal terzo responsabile quanto pagato.

Terremoto (sisma) - sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terreno - fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. (definizione di immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), del Codice Civile.)

Tubazioni - Insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi o gas.

Ubicazione - luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Valore a nuovo - è il Valore dei beni assicurati che si calcola stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore totale - Questa forma di Assicurazione prevede che in caso di danno si prende in considerazione il Valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

L'Assicurazione è valida per l'azienda situata:

- **nella Repubblica Italiana;**
- **nella Repubblica di San Marino;**
- **nello Stato della Città del Vaticano**

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- **di decorrenza** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno
- **di pagamento del Premio** se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza.

L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno:

- **di scadenza** indicato in Polizza



I Premi scaduti devono sempre essere pagati (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

1.3 Durata dell'Assicurazione

Il Contraente può scegliere la durata:

Durata	Come si rinnova
Annuale dura 1 Anno e finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza	La Polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di Disdetta.

Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?

1.4 Le proposte di modifica del Premio o della Polizza: cosa può fare il Contraente

Alla scadenza della Polizza, **Zurich, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto al Contraente una proposta di rinnovo** per l'anno successivo.

La proposta prevede un **adeguamento del Premio e degli elementi contrattuali** indicati in Polizza in base anche all'indicizzazione.

Le condizioni contrattuali sono quelle di questo set informativo.

Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio o degli elementi contrattuali indicati in Polizza. In questo caso non paga il Premio e il contratto semplicemente si risolve alla scadenza naturale.



Determinazione e adeguamento periodico dei premi

Conformemente alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 1, comma 104), il Premio viene calcolato in base al Rischio. Questo tiene conto della sua posizione, della vulnerabilità dei beni assicurati e delle informazioni storiche disponibili. Per fare queste valutazioni usiamo mappe di pericolosità o rischiosità e la letteratura scientifica. Quando possibile, utilizziamo anche modelli predittivi che considerano come le probabilità degli eventi e la vulnerabilità dei beni possono cambiare nel tempo..



Indicizzazione

In sede di proposta di rinnovo, il Premio viene adeguato automaticamente in base all'indicizzazione, cioè in base all'Indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per la famiglia di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Zurich adegua:

- Premi
- Massimali
- Somme assicurate
- Limiti di Indennizzo se indicati in cifra assoluta
- Limiti di Risarcimento se indicati in cifra assoluta
- importo della Diaria.

Come viene Calcolata l'indicizzazione

- il riferimento iniziale è l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello del giorno di decorrenza
- alla scadenza di ogni Annualità assicurativa si considera l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello della scadenza
- si confrontano i due indici e si quantifica la variazione
 - se la variazione è zero o in diminuzione, non c'è alcun adeguamento per indicizzazione
 - se la variazione è in aumento ma inferiore all'1% si applica l'1% di aumento
 - se la variazione è in aumento ma superiore all'1% si applica la variazione che risulta dal confronto tra i due indici
- l'adeguamento parte dalla scadenza di ogni rata annuale.

L'indicizzazione si applica alla somma totale dei Premi delle garanzie indicate in Polizza.

L'indicizzazione non si applica:

- alle Franchigie indicate in cifra assoluta
- ai minimi e massimi di Scoperto
- ai valori indicati in percentuale

Esempio di adeguamento per indicizzazione:

Polizza con giorno di decorrenza 1° gennaio 2024 e scadenza 1° gennaio 2025

Zurich calcola la variazione confrontando l'indice ISTAT di giugno 2023 con l'indice ISTAT di giugno 2024:

- la variazione dell'indice è dello 0%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è del -0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è dello 0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria aumentano dell'1%
- la variazione dell'indice è del 5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria aumentano del 5%.



Posso disdire l'Assicurazione?

1.5 Tempi e scadenze per disdire

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza e cesserà alla sua scadenza senza bisogno di Disdetta.

Si può recedere dopo un Sinistro?

1.6 Come recedere, per il Contraente e per Zurich

Il Contraente o Zurich possono recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di Sinistro e
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile – cioè senza imposte – già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del periodo di Assicurazione.

Quando e come devo pagare il Premio?

1.7 Quando pagare

Il Premio, o la sua prima rata, **deve essere pagato** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **quando si firma la Polizza.**

Le rate successive devono essere pagate entro le scadenze previste: al Contraente è consegnata la ricevuta o un'appendice con la data di pagamento.

Il Premio può essere pagato:

- **in un'unica soluzione**
- **in rate semestrali, trimestrali o trimestrali, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più.**



Anche se si paga a rate, Il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.

1.8 Come pagare

Il Premio si può pagare con:

- carta di debito o credito
- bonifico bancario
- assegno bancario o circolare
- denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio, perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.

Se sorgono problemi con le rate (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), è possibile pagare il Premio in altro modo presso l'Intermediario assicurativo. Superato il problema, il pagamento riprende in automatico con carta di credito.



Il Contraente che paga con rate mensili deve dare il consenso a ricevere in formato digitale la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni durante il periodo di Assicurazione.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente.

Che obblighi ho?

1.9 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni di Contraente e Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del Rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere precise e complete. Se non lo sono,** le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
Con dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono precise e complete e riguardano fatti che si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere, ad esempio se il Fabbricato è in stato di abbandono o in cattivo stato di conservazione.	• L'Assicurazione può essere annullata entro tre mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, si può perdere il diritto all'Indennizzo (articolo 1892 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i>). • Zurich può trattenere: - i Premi già incassati - il Premio per il periodo di Assicurazione in corso - il Premio dovuto per il primo Anno. Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sul proprietario o un soggetto equiparato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
Senza dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono precise e complete e riguardano fatti che non si conoscevano e che non potevano essere verificati.	• Zurich può recedere dall'Assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha Scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, Zurich può pagare un Indennizzo ridotto (articolo 1893 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>). • Zurich può trattenere: - i Premi già incassati - il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.

1.10 Informare Zurich se il Rischio aumenta

Se durante il periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo** (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Quando riceve la comunicazione Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo diverse condizioni di Assicurazione.

Un esempio che aumenta il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- per la sezione Incendio: viene ampliato un capannone.

1.11 Informare Zurich se il Rischio diminuisce

Se durante il periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

In questo caso Zurich deve:

- ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione (articolo 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del Rischio*)
- rinunciare al diritto di Recesso.

Un esempio che diminuisce il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- Per le garanzie Incendio: vengono adeguate le strutture alla normativa sismica.

1.12 Rispettare gli obblighi anche se l'Assicurazione è per altri soggetti

Il Contraente deve rispettare tutti gli obblighi richiesti anche se firma l'Assicurazione per conto di altri soggetti; fanno eccezione gli obblighi che possono essere rispettati solo dall'Assicurato, per esempio le dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

1.13 Informare Zurich se ci sono altre Assicurazioni per lo stesso Rischio

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich.

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le Compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Il Contraente può richiedere a ogni Compagnia l'Indennizzo dovuto secondo le condizioni della sua Polizza, ma il totale degli Indennizzi non può superare l'ammontare del danno.



Se il Contraente non comunica queste informazioni o se queste risultano false, Zurich può rifiutare di pagare l'Indennizzo.

Se il Contraente è un soggetto diverso dall'Assicurato, **questi obblighi di comunicazione valgono anche per l'Assicurato.**

Altre informazioni

1.14 Modifica della Polizza

La Polizza può essere modificata, ma **ogni modifica deve essere concordata tra Contraente e Zurich e formalizzata su un apposito documento di Zurich.**

1.15 Legge applicata e foro competente in caso di controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Se nasce una controversia tra il Contraente o l'Assicurato e Zurich:

- se il Contraente e/o l'Assicurato è qualificabile come "consumatore" secondo il *Codice del consumo*, qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- se il Contraente e/o l'Assicurato non è qualificabile come "consumatore", il foro competente sarà quello della sede legale di Zurich o in alternativa il foro dove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza.

"Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". (articolo 3-comma 1, lettera a) del *Codice del consumo*).

ESEMPIO: Assicurato residente a Roma che ha comprato la Polizza da un Intermediario assicurativo di Latina.

1. Se è "consumatore": il giudice competente è quello di Roma
2. Se non è "consumatore": il giudice competente è quello di Milano (sede legale di Zurich) o Latina (sede dell'Intermediario assicurativo)

1.16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



1.17 Ispezione dei beni assicurati

Zurich ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati (def. Al punto 2.2) dalla Polizza e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

1.18 Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali".

1.19 Assicurazione per conto di chi spetta

Questa Polizza può essere stipulata dal Contraente in nome proprio o anche per conto di altri soggetti.

Ad esempio, in caso di Fabbricati concessi in locazione, l'affittuario o l'utilizzatore dovrebbe stipulare la copertura assicurativa obbligatoria a tutela del Fabbricato, qualora il bene non risulti già assicurato dal proprietario.

Si precisa tuttavia che i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia.

In caso di Sinistro spetta al Contraente esercitare le azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno da parte della Compagnia.

La quantificazione e liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato che non può procedere con alcuna impugnazione.

L'Indennità liquidata secondo le regole stabilite dalla Polizza può tuttavia essere pagata solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Sezione 2

Sezione Incendio e danni ai beni



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati indicati in Polizza che siano coperti dalle garanzie base (def. Al punto 2.3) e dalle garanzie aggiuntive (def. Al punto 2.4) se acquistate.

2.2 Quali sono i beni assicurati

I beni assicurati sono quelli appartenenti a queste categorie:

- **Fabbricato** - sono i Fabbricati dell'azienda con le caratteristiche descritte nella Polizza
- **Macchinari, impianti e attrezzature** - sono:
 - ✓ Le Attrezzature industriali e commerciali
 - ✓ gli Impianti e i Macchinari

anche se di proprietà di terzi, purché collocati all'interno del Perimetro aziendale (con eccezione delle Macchine operatrici e Macchinari mobili)

- **Terreno** - sono i costi di ripristino del Terreno dell'azienda
- **Merci e Altri beni (facoltativa)** - sono:
 - ✓ le Merci
 - ✓ gli Altri beni

anche se di proprietà di terzi, purché collocati all'interno del Perimetro aziendale.

È tollerata la presenza di Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in Polizza, sino al 10% della Somma assicurata.



I beni assicurati:

- Devono essere inerenti all'attività assicurata;
- assicurati solo quelli di cui è definita l'Ubicazione in Polizza;
- Sono assicurati nei limiti delle somme indicate in Polizza;
- Sono assicurati per le Garanzie base e per quelle aggiuntive, se acquistate.



Se le reali caratteristiche dei Fabbricati assicurati in Polizza non corrispondono a quelle dichiarate e risultano peggiorative, a qualsiasi Indennizzo verrà applicato uno Scoperto del 30% in aggiunta a quanto previsto dalle singole garanzie.

È tollerata la presenza di Fabbricati o loro parti aventi caratteristiche difformi da quanto dichiarato, purché non superino il 10% della Somma assicurata

2.3 Garanzie base

2.3.1 TERREMOTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (def. Al punto 2.2) causati da Terremoto. Sono compresi anche i danni consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio.



Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati come un solo Sinistro.

Zurich non indennizza i danni causati da:

- ⊗ eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- ⊗ Alluvione, Inondazione, esondazione, Allagamento;
- ⊗ mareggiata, maremoto e penetrazioni di acqua marina;
- ⊗ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

anche se conseguenti a terremoto

La copertura è valida a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Zurich indennizza i danni della garanzia Terremoto:

- con l'applicazione del *Limite di Indennizzo* indicato in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati;
- con l'applicazione della *Franchigia* o *Scoperto* indicati in *Polizza* per *Sinistro*;
- nella forma (*Primo rischio* o *Valore totale*) indicati in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati.

2.3.2 INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ESONDAZIONE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (def. Al punto 2.2) causati da Alluvione, Inondazione ed esondazione.

Sono compresi anche i danni consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio.



Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- ⊗ causati da variazione della falda freatica;
- ⊗ causati da rapido Allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- ⊗ causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ⊗ causati da Terremoto, eruzioni vulcaniche, Frana, cedimento o smottamento del Terreno;
- ⊗ agli enti mobili all'aperto con l'eccezione di macchine operatrici e macchinari mobili;
- ⊗ alle Merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o su altre strutture di appoggio.

Zurich indennizza i danni della garanzia Alluvione, Inondazione ed esondazione:

- con l'applicazione del *Limite di Indennizzo* indicato in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati;
- con l'applicazione della *Franchigia* o *Scoperto* indicati in *Polizza* per *Sinistro*;
- nella forma (*Primo rischio* o *Valore totale*) indicati in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati.

2.3.3 FRANAMENTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (def. Al punto 2.2) causati da Frana.

Sono compresi anche i danni consequenziali da Incendio, Esplosione e Scoppio



Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione ed esondazione;
- ⊗ causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- ⊗ da cedimento del Terreno, se non causato da Frane;
- ⊗ causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ⊗ causati da Frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- ⊗ agli enti mobili all'aperto con l'eccezione di macchine operatrici e macchinari mobili;
- ⊗ causati da Frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino.

Zurich indennizza i danni della garanzia Franamento:

- con l'applicazione del *Limite di Indennizzo* indicato in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati;
- con l'applicazione della *Franchigia* o *Scoperto* indicati in *Polizza* per *Sinistro*;
- nella forma (*Primo rischio* o *Valore totale*) indicati in *Polizza* per singola categoria di beni assicurati.

2.3.4 INDENNIZZO IN CASO DI DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE, MA FATTE IN BUONA FEDE

Se ha fatto dichiarazioni inesatte o incomplete alla firma della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione o se durante lo stesso periodo non ha comunicato un aumento del Rischio, il Contraente o l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo purché:

- lo abbia fatto in buona fede, senza dolo o colpa grave
- le dichiarazioni non riguardino caratteristiche fondamentali o persistenti del Rischio, per esempio una caratteristica costruttiva reale del Fabbricato diversa da quella indicata in Polizza.



Ciò è un'eccezione rispetto a quanto indicato ai punti 1.12 Fare dichiarazioni precise e complete e 1.13 Informare Zurich se il Rischio aumenta.



Zurich ha comunque il diritto di percepire il pagamento dell'aumento di Premio relativo al maggior Rischio a partire da quando si è verificata la circostanza che ha determinato l'aumento.

2.3.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE DA PARTE DI ZURICH

Zurich ha il diritto di Surrogazione secondo l'articolo 1916 del Codice Civile Diritto di Surrogazione dell'assicuratore. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, Zurich può sostituirsi all'Assicurato per recuperarlo dal responsabile del Sinistro. Zurich rinuncia a questo diritto, tranne che in caso di dolo, se i responsabili del Sinistro sono:

- i Familiari e i parenti dell'Assicurato fino al 2° grado
- gli ospiti
- i dipendenti dell'Assicurato

La condizione è che anche l'Assicurato rinunci a farsi rimborsare da chi è responsabile del Sinistro.

2.3.6 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere da Zurich il pagamento di un acconto prima del versamento dell'Indennizzo.

L'acconto ammonta al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base a una prima sommaria valutazione del danno, **a condizione che:**

- **l'Assicurato lo richieda formalmente a Zurich**
- **siano passati almeno 60 giorni dalla data in cui ha presentato la denuncia di Sinistro**
- **l'Indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della Somma assicurata e/o Limite di Indennizzo**
- **Zurich non abbia presentato all'Assicurato contestazioni scritte sull'indennizzabilità del Sinistro**
- **non ci siano riserve sull'indennizzabilità del danno.**



L'acconto non potrà comunque superare 1.000.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

2.3.7 COMPENSAZIONE FRA CATEGORIE DI BENI

Se, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata di ogni singola categoria di beni assicurati (def. Al punto 2.2) è maggiore dell'effettivo valore, la parte in eccedenza viene ripartita tra le altre categorie di beni con tasso di Premio uguale o inferiore e che hanno una copertura insufficiente,

Per copertura insufficiente si intende quando il valore dei beni assicurati (def. Al punto 2.2) al momento del Sinistro è superiore a quanto indicato in Polizza (art. 1907 Codice Civile Assicurazione parziale)

La compensazione:

- vale unicamente per le categorie di beni:
 - Macchinari, impianti e attrezzature
 - Merci e Altri beni

con copertura insufficiente, colpite o meno dal Sinistro

- **non** si applica alle categorie di beni assicurate nella forma a **Primo Rischio** o per le quali c'è un'Assicurazione in **forma flottante** (2.4.1 Merci flottanti)
- si applica solo tra categorie della **stessa Ubicazione** e con gli **stessi Limiti di Indennizzo, Scoperti e franchigie.**

2.4 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare la seguente garanzia aggiuntiva, che risulta attiva solo se presente in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

2.4.1 MERCI FLOTTANTI

Oltre alla Somma assicurata prevista per la categoria Merci e Altri beni, Zurich assicura ulteriori somme aggiuntive fino all'importo massimo indicato in Polizza al tasso convenuto.

La garanzia vale solo se l'Assicurato ha pagato anticipatamente il relativo Premio minimo annuo.

Questo Premio, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il Premio, come calcolato al successivo punto e) risultasse inferiore. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a) ogni trimestre inizia alle ore 24 dell'ultimo giorno del primo mese e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno del terzo mese successivo. **Entro l'ultimo giorno di ogni trimestre, l'Assicurato trasmette a Zurich o all'Intermediario assicurativo il valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre precedente. In caso di mancata comunicazione si considera come tacitamente confermato il valore delle Merci dell'ultima comunicazione regolarmente trasmessa, anche se vi fosse il rinnovo dell'Anno assicurativo;**
- b) **L'Assicurato deve comunicare il valore delle Merci tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) a Zurich o al proprio Intermediario assicurativo;**
- c) **l'Assicurato deve tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero delle Merci, dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevarne l'esistenza durante il corso della garanzia. La garanzia non vale per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo alla categoria Merci e Altri beni;**
- d) in caso di Sinistro, previa verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto c) delle denunce precedentemente effettuate oppure tacitamente confermate, punto a), il valore assicurato è determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta prima del Sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro;
- e) il Premio è calcolato alla scadenza di ciascun Anno assicurativo sommando i valori delle esistenze denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando, alla somma così determinata, 1/12 del rispettivo tasso annuo convenuto;
- f) la differenza tra il Premio che risulta dal conteggio di cui al punto e) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dall'Assicurato;
- g) **Se il Premio di regolazione non viene pagato entro 30 giorni dalla sua presentazione, la sola garanzia "Merci flottanti" è sospesa, con le modalità indicate al punto 1.2 Inizio della copertura assicurativa**
- h) l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre compagnie coperture assicurative in aumento alla categoria di beni di cui sopra salvo aver prima esaurito la Somma assicurata indicata in Polizza. **Qualora, non adempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altre compagnie oppure intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di Sinistro l'Assicurato decade dal diritto al Risarcimento.**

Che cosa non è assicurato?



2.5 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni

2.5.1 Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **causati con dolo dell'Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale;**
- ⊗ **conseguenti a crollo e collasso strutturale dei Fabbricati non riconducibili ad un evento coperto dalle Garanzie base (def. Al punto 2.3) o dalle garanzie aggiuntive (def. Al punto 2.4);**
- ⊗ **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;**
- ⊗ **derivanti dalle operazioni di demolizione e sgombero**
- ⊗ **causati da atti di Danneggiamento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio;**
- ⊗ **che siano conseguenza di traboccamento, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
- ⊗ **generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- ⊗ **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dei beni assicurati (def. Al punto 2.2);**

- ⊗ derivanti da sostanze esplosive detenute dall'Assicurato se eccedenti il quantitativo limite previsto di 1Kg;
- ⊗ di smarrimento, Furto, Rapina ,Scippo o sciacallaggio ai beni assicurati (def. Al punto 2.2) anche solo tentati,";
- ⊗ i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tale circostanze sia connessa ad uno degli eventi assicurati
- ⊗ subiti dai beni assicurati (def. Al punto 2.2) durante il trasporto anche se situati nell'area di pertinenza aziendale;
- ⊗ a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ⊗ subiti dalle Merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura;
- ⊗ derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;
- ⊗ i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (def. Al punto 2.2)";
- ⊗ salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da Fabbricati, Macchinari, impianti e attrezzature oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione;

2.5.2 Zurich non indennizza i danni se l'attività dichiarata in Polizza viene esercitata in:

- ⊗ Fabbricati dichiarati inagibili o inidonei a causa della presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento della sottoscrizione della Polizza
- ⊗ Fabbricati posti in aree golenali o in corso di costruzione/ristrutturazione
- ⊗ Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni o non conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, tecnica o a disposizioni locali alla data di costruzione degli stessi
- ⊗ Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- ⊗ Fabbricati gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- ⊗ Fabbricati in cui non viene adempiuto l'obbligo di manutenzione;
- ⊗ immobili il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

2.5.3 ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente esclusione conferma e ribadisce l'ambito di copertura prestata dalla presente Polizza, ed in ogni caso deroga a qualunque diversa o contraria previsione e pattuizione di Polizza.

Sono esclusi dalla copertura data dalla presente Polizza i Rischi di qualunque natura legati a Malattie trasmissibili nonché perdite, danni, richieste di Risarcimento, costi, spese ed ogni esborso o somma, direttamente o indirettamente derivanti da, attribuibili a, causati da, o in qualunque modo riconducibili o collegati in tutto o in parte a Malattie trasmissibili, siano esse effettive, latenti, potenziali o presunte.

L'esclusione si estende - ma non è limitata, trattandosi di elencazione puramente esemplificativa e non esaustiva - a qualsiasi costo per sanificare, pulire, disinfettare, rimuovere, monitorare o testare:

- una Malattia trasmissibile, o
- qualsiasi bene assicurato ai sensi di Polizza che sia esposto a, o a contatto con, una Malattia trasmissibile, restando confermato che in nessun caso tale esposizione o contatto costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o può determinare una perdita di uso o disponibilità del bene assicurato.

Per Malattia trasmissibile si intende qualsiasi Malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.

2.5.4 ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CYBER

Zurich non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:

- ⊗ Cyberterrorismo
- ⊗ attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- ⊗ Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- ⊗ Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza Minacce di Cyberestorsione
- ⊗ Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Zurich non paga:

- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- ⊗ Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- ⊗ costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- ⊗ costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

Come funziona l'Assicurazione?



2.6 Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo, con eccezione del Terreno.

2.7 Forme di Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (def. Al punto 2.2) con una delle seguenti forme:

- ✓ Valore totale
- ✓ Primo Rischio Assoluto

Come da indicazioni di Polizza.

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.8 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere **per iscritto** all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento e delle circostanze in cui è avvenuto, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - numero di Polizza e nome e cognome del Contraente
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle Merci
- contratto di locazione, se l'Assicurato è in affitto
- eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
- eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (2.12 Tempi di gestione del Sinistro).

2.9 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.10 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

2.11 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 2.8 *Come si denuncia il Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate
5. Stimare il Valore che le cose avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 2.14 *Stima del Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 2.10 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

2.12 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

2.13 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.14 Limite massimo di Indennizzo

Zurich, tranne i casi previsti dall'articolo 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio) in nessun caso paga una somma maggiore di quella assicurata.

2.15 Stima del Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

2.15.1 PER IL FABBRICATO

Si stima:

- la **spesa necessaria** per la ricostruzione a nuovo, senza il Valore dell'area, delle migliorie e dei recuperi, con il Limite di Indennizzo indicato in Polizza



In caso di mancata riparazione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Inoltre:

- le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro sono separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non vale l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"
- l'Assicurato ha diritto al pagamento dei costi di riparazione o di ricostruzione del Fabbicato se i lavori sono fatti entro 24 mesi dalla data del Sinistro. La ricostruzione del Fabbicato può avvenire nello stesso luogo o in un'altra località, se non comporta costi aggiuntivi per Zurich, fermi i limiti previsti. Zurich valuta richieste di proroga dei 24 mesi se l'Assicurato la presenta entro tale termine
- nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo, Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Forma a Valore Totale per il Fabbicato - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata per il Fabbicato è minore di quella reale, determinata con i criteri di stima indicati al punto 3, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti.

Se al momento del Sinistro, i Valori accertati:

- non superano di oltre il 20% quelli dichiarati, la Regola proporzionale non si applica
- superato di oltre il 20%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra la Somma assicurata, aumentata del 20%, e il Valore accertato.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e senza Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbicato indicata in Polizza = 200.000 €
- Danno causato da Incendio = 50.000 €
- Valore stimato del Fabbicato al momento del Sinistro = 215.000 €
- La differenza tra il Valore stimato del Fabbicato al momento del Sinistro e la Somma assicurata del Fabbicato è pari a 15.000 € quindi inferiore al 20% della Somma assicurata (40.000)
- Indennizzo = 50.000 € senza applicazione della Regola proporzionale in quanto è ammessa una tolleranza del 20% sulla Somma assicurata.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbicato indicata in Polizza = 200.000 €
- Danno causato da Incendio = 50.000 €
- Valore stimato del Fabbicato al momento del Sinistro = 400.000 €
- La Somma assicurata è pari al 50% del Valore stimato al momento del Sinistro oltre il Limite di tolleranza del 20%.
- Somma assicurata = 240.000 pari alla somma dichiarata in Polizza (200.000 €) oltre la tolleranza del 20% (40.000 €).
- Indennizzo = $240.000 \text{ €} / 400.000 \text{ €} \times 50.000 \text{ €} = 30.000 \text{ €}$



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, *Obbligo di salvataggio*, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

2.15.2 PER MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE E MERCI

Si stima la differenza fra il Valore a nuovo dei beni assicurati (def. Al punto 2.2) ed il Valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, con i limiti previsti.

L'Assicurato ha diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti i beni assicurati entro 24 mesi dalla data del Sinistro. Se è già stato erogato un Indennizzo allo stato d'uso, verrà corrisposta una integrazione fino al Valore a nuovo, con i limiti previsti.

Se il diritto al pagamento del Valore a nuovo non è applicabile, Zurich indennizza il Valore dei beni assicurati (def. Al punto 2.2) al momento del Sinistro al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il Valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Criteri di stima

Il Valore dei beni assicurati (def. Al punto 2.2) oggetto di Sinistro indennizzabile, è calcolato applicando al loro prezzo di acquisto una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante alla data del Sinistro.

Se i beni assicurati (def. Al punto 2.2) non sono più commercializzate, si fa riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo

- Danno al Contenuto da Incendio
- Valore di riacquisto = 30.000 €
- Deprezzamento stimato 15%
- Danno indennizzabile allo stato d'uso: $30.000 - 15\% (4.500) = 25.500$ €
- In caso di rimpiazzo del bene riconosciamo il supplemento di Valore a nuovo pari a 4.500 €



Forma di Assicurazione a Valore Totale per Macchinari, impianti, attrezzature e Merci – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro il Valore assicurato è minore di quello reale, determinato con i criteri di stima di cui all'apposito paragrafo, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti. Se al momento del Sinistro, il Valore accertato:

- non supera di oltre il 10% quello dichiarato, la Regola proporzionale non si applica
- supera di oltre il 10%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra il valore dichiarato, aumentato del 10%, e il Valore accertato.

2.15.3 PER IL TERRENO

Si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0778.SET INFORMATIVO - ed. 03.2025

